



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAP. 10032 - P.zza C. Ala n. 6 ☎ 0119170254 * fax 0119138851 * C.F. 82501690018 * P.I. 02249880010
Orario Uff.: Lun. e Giov.: 9.00-12.00 Mer.: 16.00-18.00 e-mail: vigilanza.commercio@comune.brandizzo.to.it

Ordinanza Rep. n. 72/2024

Oggetto: Istituzione di due stalli di sosta, riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, in via F. Filzi fr. 2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE

Vista la propria Ordinanza n. 71/2024 con la quale è stata autorizzata l'occupazione del suolo pubblico in via F. Filzi fr. 2 al fine di effettuare lavori per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici e per la realizzazione di n. 2 posti auto riservati esclusivamente ai veicoli elettrici in ricarica;

Vista la Legge n. 156/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali."

Atteso che la volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di favorire la realizzazione e l'installazione di infrastrutture dedicate alla ricarica di veicoli elettrici;

Considerato che la definizione in termini giuridici di veicolo elettrico data dal Decreto Legislativo n. 257/2016 art. 2, lett. b circoscrive la categoria ai soli veicoli completamente elettrici (full-electric) e agli ibridi plug-in poichè, tra gli altri requisiti, impone la ricarica della batteria dall'esterno, cosa non possibile sui veicoli ibridi diversi da quelli plug-in;

Visto il "Nuovo Codice della Strada" emanato con D. lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;

Considerato che

- il Comune può riservare spazi alla sosta per i soli veicoli elettrici che richiedono ricarica, quando in corrispondenza dello stallone di sosta è presente una colonnina o un impianto di ricarica e la riserva sia prevista solo per tale funzione;
- negli spazi riservati alla sosta dei veicoli elettrici sono vietate sia la fermata che la sosta di altri veicoli;
- quando lo spazio di sosta è riservato alla sola ricarica di veicoli elettrici, la sosta è vietata anche per quelli elettrici che non sono in ricarica. In tale caso, tuttavia, quando il veicolo è collegato alla colonnina, la sosta non si può comunque protrarre per più di un'ora dopo il completamento dell'operazione di ricarica;
- dopo questo termine la sosta è vietata anche al veicolo elettrico collegato all'impianto di ricarica a cui possono essere applicate sanzioni amministrative e possono essere anche applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica;
- gli spazi riservati ai veicoli elettrici o alla loro ricarica sono individuati da segnaletica verticale ed orizzontale adeguata.
- come per tutti gli altri spazi riservati, la segnaletica stradale può prevedere limiti di validità, di durata della sosta e modalità di fruizione (disco orario, ecc.);

Ritenuto quindi necessario di procedere all'istituzione degli spazi riservati alla sosta, ai fini di ricarica, dei veicoli elettrici in via F. Filzi fr. 2 - realizzati in relazione alla propria Ordinanza n. 71/2024;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 285/1992 “Codice della Strada” 30 aprile 1992 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale;
- la L. 241/1990;

Riconosciuta la propria competenza all'adozione del presente atto di gestione, in forza del decreto sindacale n. 21/2023 di assegnazione delle funzioni di responsabile di settore;

ORDINA

L'istituzione in via F. Filzi fr. 2:

- di n. 2 stalli di sosta, riservati alla ricarica dei veicoli elettrici;
- del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica;
- del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata per tutti i veicoli non elettrici.

RICORDA

- A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

- A norma dall'articolo 37 comma 3 del vigente Codice della strada, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio informatico del comune, può proporre ricorso chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso proposto da chi ne abbia interesse, è inoltrato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica.

- Il personale dell'ufficio Polizia Locale e quello dell'Ufficio Tecnico, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 158 del Codice della Strada.

- La presente ordinanza sarà resa eseguibile contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

- Ai sensi dell'Art. 5 della legge 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento è identificato nel Responsabile Settore Vigilanza e Commercio Comm. Dott.ssa PAROLA Maria Rita.

Brandizzo, 21.06.2024

Il Responsabile Settore
Vigilanza e Commercio
firmato digitalmente
Comm. Dott.ssa PAROLA Maria Rita

Comune di Brandizzo

Pubblicato dal 21/06/2024 al 06/07/2024